



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

Provincia di Treviso

VIA VITTORIO EMANUELE, 13 – 31040 MEDUNA DI LIVENZA
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266
WWW.COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT
E-MAIL: SEGRETERIA@COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT

Tel. 0422/767001 – 767495

fax 0422/767728

SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, TEMPO LIBERO

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ED AI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30.09.2013

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 Osservanza del Regolamento	Pag. 3
Art. 3 Destinatari degli Interventi	Pag. 3
Art. 4 Ambito di Applicazione	Pag. 3

CAPO 2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 5 Disposizioni Generali	Pag. 3
Art. 6 Definizione e calcolo del reddito	Pag. 4
Art. 7 Definizione e calcolo del patrimonio	Pag. 4
Art. 8 Coefficiente del nucleo familiare	Pag. 5
Art. 9 Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari	Pag. 5
Art. 10 Controlli sulle autodichiarazioni	Pag. 6
Art. 11 Definizioni	Pag. 6

CAPO 3 – ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 12 Obiettivi	Pag. 6
Art. 13 Tipologie di intervento	Pag. 7
Art. 14 Contributi Economici Ordinari	Pag. 7
Art. 15 Contributi Economici Straordinari	Pag. 8
Art. 16 Somme Assegnate a titolo di Prestito	Pag. 9
Art. 17 Quantificazione ed ipotesi di esclusione dei Contributi Economici Ordinari e Straordinari e delle somme assegnate a titolo di Prestito	Pag. 10
Art. 18 Congiunti tenuti agli alimenti	Pag. 10
Art. 19 Procedura per l'ammissione ai Contributi Economici ed al Prestito	Pag. 11
Art. 20 Istruttoria del caso	Pag. 11

CAPO 4 – RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

Art. 21 Obiettivi e beneficiari	Pag. 12
Art. 22 Presenza di soggetti tenuti agli alimenti	Pag. 12
Art. 23 Riesame della situazione del richiedente	Pag. 13
Art. 24 Recuperi e rivalse	Pag. 13
Art. 25 Casi particolari	Pag. 14

CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Disposizioni Finali	Pag. 14
-----------------------------	---------

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate e degli interventi spettanti al Comune nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti all'Ente Locale dal D.P.R. 616/1977, dal D.Lgs. 267/2000, dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs 112/1998 e dalla L. 328/2000 allo scopo di contribuire all'eliminazione delle condizioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. Trovano applicazione i criteri unificati di valutazione della situazione economica (I.S.E) ed economica equivalente (I.S.E.E) secondo quanto disposto dal D.Lgs n.109/1998, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, D.P.C.M. n.221 del 7/05/1999, nonché dal D.Lgs. 130 approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 maggio 2000 e s.m.i.

3. Il presente Regolamento determina inoltre i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione a persone fisiche di benefici economici di qualunque genere, assicurando il conseguimento dell'utilità sociale nella massima trasparenza dell'azione amministrativa (art. 12. L. n. 241/90).

Art. 2 - Osservanza del regolamento

1. Nell'adozione di atti e provvedimenti di concessione di interventi, prestazioni e servizi sociali oltre che di benefici economici deve essere garantita l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari degli interventi

1. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque natura può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore delle persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, anche successive, inerenti a funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.

CAPO 2

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E) E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E)

Art. 5 - Disposizioni generali

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate viene valutato sulla base degli elementi individuati dalla normativa richiamata all'art. 1, comma 2 (I.S.E ed I.S.E.E) del presente Regolamento e dalle successive modificazioni della stessa.

2. La valutazione della situazione economica (I.S.E) del soggetto richiedente l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data di presentazione della domanda, dai soggetti individuati all'art. 1 *bis* del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 così come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e, pertanto, da:

- il richiedente il contributo o la prestazione sociale agevolata;
- i componenti la famiglia anagrafica;
- i soggetti considerati ai fini dell'IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente al momento della domanda.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) del richiedente è ottenuto sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio dello stesso e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, così come definito nella scala d'equivalenza di cui al D.Lgs 109/98, (e successive modificazioni integrative):

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO} + \text{PATRIMONIO}}{\text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}}$$

A r t . 6 - Definizione e calcolo del reddito

1. Il reddito del nucleo familiare risulta composto, sulla base della normativa statale vigente richiamata all'art. 1 e salvo successive modificazioni e/o aggiornamenti, dalla somma dei seguenti elementi:

a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo, compresi i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da dichiarazioni IRAP.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si farà riferimento all'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti Previdenziali.

b) reddito figurativo del patrimonio mobiliare calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (come annualmente stabilito e comunicato dai competenti organi ministeriali) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all'art. 3 del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.

A r t . 7 - Definizione e calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare risulta composto, sulla base della normativa statale vigente richiamata all'art. 1 e salvo successive modificazioni e/o aggiornamenti, dai seguenti elementi:

a) **patrimonio immobiliare** costituito dal valore di fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione propria è possibile detrarre, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa di abitazione nel limite di € 51.645,69;

b) **patrimonio mobiliare** costituito dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione (come definito all'art. 4 del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242).

Al patrimonio mobiliare così calcolato si applica la franchigia di € 15.493,71.

Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20% e, pertanto:

Art. 8 - Coefficiente del nucleo familiare

1. Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata o il contributo economico appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. 109/98 e s.m.i.:

Parametri componenti nucleo familiare

Numero componenti	Parametro applicabile
1 persona	1.00
2 persone	1.57
3 persone	2.04
4 persone	2.46
5 persone	2.85

Parametri aggiuntivi

Condizioni rilevanti	Parametro applicabile
per ciascun componente ulteriore	+ 0.35
per nucleo monoparentale con presenza di figli minori	+ 0.20
per ciascun componente con handicap permanente riconosciuto (art.3, comma 3 L. n.104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa (compresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°)	+ 0.50
per presenza di figli minori e di entrambi i genitori (ovvero dell'unico genitore, se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai figli minori) che hanno svolto attività lavorativa o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati	+ 0.20

Art. 9 - Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

1. Fatti salvi gli effetti della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da Enti terzi, il Comune di Meduna di Livenza individua i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari dei propri servizi o sostegni economici:

a) riconoscimento (sotto forma di maggiorazione della situazione economica rilevante per il calcolo dell'ISE) nella misura del 30%, di altri redditi esenti IRPEF e/o benefici economici di tipo assistenziale (comunali, regionali o statali) assegnati al richiedente ovvero al nucleo familiare che dovranno pertanto essere aggiunti agli altri redditi;

b) riconoscimento (sotto forma di detrazione dalla situazione economica rilevante per il calcolo dell'ISE), previa valutazione dell'Assistente Sociale, dell'incidenza di spese particolarmente onerose, sostenute dal singolo o dal nucleo familiare (spese mediche,

sanitarie, trasporto, riscaldamento, assistenza, ecc.) che dovranno pertanto essere sottratte dal reddito nella misura del 30%.

A r t . 10 - Controlli sulle autodichiarazioni

1. Il Comune, anche attraverso specifica convenzione o protocollo d'intesa operativo con la Guardia di Finanza, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai cittadini richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di cui al presente Regolamento.
2. Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e, nel contempo, ad ottenere la restituzione dell'intero beneficio goduto dal cittadino.

A r t . 11 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) I.S.E. attualizzato: l'Indicatore della Situazione Economica cui sono stati applicati parametri correttivi al fine di renderlo aderente all'effettiva situazione economica al momento della richiesta di intervento (es. in caso di perdita improvvisa dell'occupazione di un componente del nucleo familiare);
 - b) "Contratto sociale": l'insieme dei reciproci impegni che il Servizio Sociale ed il beneficiario di prestazioni sociali concordano ed accettano nell'ambito del progetto di intervento individualizzato finalizzato al superamento della situazione di difficoltà ed al conseguente responsabile recupero dell'autonomia socio-economica del soggetto.

CAPO 3

ASSISTENZA ECONOMICA

A r t . 12 - Obiettivi

1. L'assistenza di carattere economico ha per obiettivo:
 - sostenere, al fine di garantire il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, il singolo o il nucleo familiare nel quale sussistano condizioni di precarietà economica derivante dalla impossibilità del singolo o dei componenti il nucleo, per motivi di carattere fisico, psichico e sociale, di procurarsi un sufficiente reddito;
 - realizzare l'alternativa al ricovero dell'anziano non autosufficiente, dell'inabile, del portatore di handicap e di quanti comunque rischiano l'emarginazione, favorendo il loro mantenimento, con le cure appropriate, presso la famiglia di appartenenza e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa;
 - tutelare il minore a rischio di emarginazione, abbandono o di ricovero in istituto, favorendone la permanenza nella famiglia d'origine ed, eventualmente, l'affidamento familiare od ogni altra opportuna iniziativa di protezione;
 - contribuire alle spese occasionali derivanti dai bisogni straordinari e gravosi nonché favorire ogni ulteriore intervento necessario al singolo o al nucleo familiare in condizioni di precarietà economica (ad es.: installazione del telesoccorso; protesi; terapie e cure farmacologiche; libri e trasporto per la frequenza scolastica; ecc).

A r t . 13 - Tipologie di intervento

1. Le tipologie di sostegno economico assegnabili si distinguono in:

A) contributo ordinario, finalizzato

- al raggiungimento della soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il nucleo familiare di appartenenza non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;
- alla copertura mensile totale o parziale, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, di spese per servizi (utenze, trasporti, buoni mensa, pasti a domicilio, ecc.);

L'entità mensile del contributo ordinario viene stabilita con le modalità di cui al successivo art. 17.

Nel caso in cui sia prevedibile una sostanziale variazione delle condizioni dell'utente nel medio periodo, l'assegno può essere erogato per periodo di tempo determinato.

La verifica delle condizioni che danno titolo all'erogazione viene fatta di norma ogni anno da parte del Servizio competente con obbligo degli assistiti di comunicare immediatamente eventuali variazioni in merito alla situazione economica-finanziaria. In caso di mancata comunicazione il Comune si riserva di richiedere la restituzione del beneficio erogato a decorrere dall'avvenuto mutamento delle condizioni economiche.

Nel caso in cui venga riconosciuta una liquidazione pensionistica con quote arretrate a favore del singolo o di un membro del nucleo assistito, l'erogazione del contributo ordinario viene sospesa per un periodo corrispondente.

B) contributo straordinario, finalizzato

- alla copertura di spese occasionali e gravose, derivanti da bisogni straordinari diversi da quelli che potrebbero dare titolo all'erogazione di un contributo ordinario, di un singolo o di un nucleo familiare in condizioni di precarietà economica.

L'entità del contributo straordinario viene stabilita con le modalità di cui al successivo art. 17.

C) prestito, finalizzato

- a permettere al singolo richiedente ed al proprio nucleo familiare di sostenere transitoriamente specifiche spese documentate necessarie a conservare e/o recuperare l'ordinario tenore di vita quando residuino, seppure ridotte, autonomia economica e capacità di gestione della vita quotidiana.

L'entità del prestito viene stabilita con le modalità di cui al successivo art. 17.

A r t . 14 - Contributi economici ordinari

1. Il Comune di Meduna di Livenza assume quale soglia economica al di sotto della quale possono essere erogati i contributi economici ordinari individuati al precedente art. 13 l'importo I.S.E. annuo attualizzato (riferito cioè alla situazione sussistente al momento della presentazione della domanda di beneficio) di € 6.246,89. Tale cifra viene, di anno in anno, automaticamente aggiornata seguendo l'andamento del trattamento pensionistico cui è agganciata (pensione minima INPS).

2. Ad ulteriori aggiornamenti di detto limite provvede, se necessario, la Giunta comunale.

3. Tale importo, qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, viene rapportato alla scala di equivalenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento

4. Possono accedere al contributo ordinario mensile persone singole o nuclei familiari composti da:

- a) soggetti in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
- b) soggetti in età lavorativa ma invalide, e come tali riconosciute dall'apposita Commissione Sanitaria dell' U.L.S.S., ovvero dichiarate totalmente inabili al lavoro dal medico di famiglia nelle more della decisione della competente Commissione Sanitaria;
- c) soggetti in età lavorativa a "rischio di emarginazione", cioè in situazione di grave e comprovato disagio economico e sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali attraverso un preciso progetto finalizzato alla prevenzione ovvero al recupero della fase acuta. Le situazioni a rischio di emarginazione che possono costituire titolo all'erogazione sono, di norma:
 - 1) il mutamento repentino delle normali condizioni di vita con grave dissesto economico;
 - 2) il perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo per incuria degli adulti componenti il nucleo, nell'ambito del quale è comunque necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta maturità psico-fisica o mancata autonomia, non sono in grado di ovviarvi;
 - 3) la condizione di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono, per l'attivazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati per garantire il soddisfacimento delle basilari esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale necessario al raggiungimento dell'indipendenza economica.

5. La prestazione assistenziale di tipo economico deve essere sempre collegata agli altri interventi di carattere sociale finalizzati alla rimozione del disagio. In tal senso assumono particolare rilievo:

- il verificato impegno del soggetto cui l'intervento è diretto a collaborare allo specifico progetto individuale predisposto per il recupero della sua autonomia sociale ed economica;
- il coordinamento e la promozione delle risorse in termini di servizi primari e sociali (casa, assistenza economica, assistenza domiciliare, ecc.) per l'opportuno collegamento con le potenzialità del soggetto interessato.

6. L'accesso al contributo da parte di persone considerate "a rischio" di emarginazione (o in stato di emarginazione) e tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi nel contesto sociale è condizionato alla attivazione di un progetto individuale che preveda il ricorso a tutti gli interventi necessari a garantire l'autonomia della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione di diritti pensionistici, inserimento scolastico, qualificazione professionale, ecc.).

7. Il progetto deve essere realizzato in un arco di tempo predefinito e congruo oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

8. Sono fatte salve comunque diverse valutazioni analizzate da apposita relazione del Servizio Sociale, anche in deroga alle limitazioni e requisiti sopra riportati, previa Informativa della Giunta Comunale.

A r t . 15 – Contributi economici straordinari

1. Il Comune di Meduna di Livenza assume quale soglia economica al di sotto della quale possono essere erogati i contributi economici straordinari individuati al precedente art. 13 l'importo ISE annuo attualizzato (riferito cioè alla situazione sussistente al momento della presentazione della domanda di beneficio) di € 6.246,89. Tale cifra viene, di anno in anno,

automaticamente aggiornata seguendo l'andamento del trattamento pensionistico cui è agganciata (pensione minima INPS)

2. Ad ulteriori aggiornamenti di detto limite provvede, se necessario, la Giunta comunale.
3. Le persone o nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica ordinaria possono presentare ulteriori bisogni specifici non coperti da contributo ordinario.
4. Oltre che nel suddetto caso, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario, possano essere risolte.
5. Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati al:
 - miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica (depositi cauzionali per esigenze di locazione; attivazione utenze; traslochi; manutenzioni; ecc.);
 - sostegno di soggetti disabili, anche al fine di consentire la loro presenza in famiglia;
 - trasporto di assistito in struttura ospedaliera specialistica, collocata al di fuori dell'ambito di residenza e/o contribuzione per spese legate alla permanenza sul posto di familiari per l'assistenza al malato;
 - sostegno per situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;
 - sostegno per altri casi e/o situazioni di motivata urgenza e/o gravità.
6. La situazione è oggetto di esame, volta per volta, dell'Assistente Sociale cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la sussistenza della necessità o del bisogno.
7. Il contributo straordinario può essere erogato in un'unica soluzione (*una tantum*) ovvero dilazionato per un periodo di tempo non superiore a mesi 4.
8. Sono fatte salve comunque diverse valutazioni analizzate da apposita relazione del Servizio Sociale, anche in deroga alle limitazioni e requisiti sopra riportati, previa Informativa della Giunta Comunale.

A r t . 16 - Somme assegnate a titolo di prestito

1. Comune di Meduna di Livenza può erogare somme a titolo di prestito, così come individuato al precedente art. 13, lett. C).
2. Al fine di fornire idonea garanzia circa la restituzione dello stesso, il prestito può essere concesso solo qualora nel nucleo familiare del richiedente sia presente almeno un componente fra quelli di seguito indicati:
 - 1) lavoratore dipendente (anche a tempo determinato, purchè per un periodo pari o superiore a mesi sei) o pensionato ovvero in attesa di occupazione e/o trattamento pensionistico (quando sia certa e determinata la posizione soggettiva di avente diritto all'assunzione ovvero all'erogazione degli emolumenti);
 - 2) lavoratore autonomo (purchè l'Indicatore attualizzato della Situazione Economica non sia pari a zero);
 - 3) titolare di pensione.
3. Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati al pagamento di:
 - a) spese di locazione (depositi cauzionali, canoni e spese condominiali arretrate);
 - b) spese per frequenza di corsi di formazione per l'acquisizione di titoli indispensabili per l'accesso al lavoro;
 - c) spese sanitarie;
 - d) spese per acquisto di libri e/o di indispensabile materiale scolastico per figli frequentanti la scuola secondaria di I e II grado;
 - e) spese per il pagamento di personale di assistenza familiare;
 - f) spese legali e/o amministrative per procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.

4. Sono fatte salve comunque diverse valutazioni analizzate da apposita relazione del Servizio Sociale, anche in deroga alle limitazioni e requisiti sopra riportati, previa Informativa della Giunta Comunale.

Art. 17 - Quantificazione ed ipotesi di esclusione dei contributi economici ordinari e straordinari e delle somme assegnate a titolo di prestito

1. E' esclusa l'assegnazione del contributo, ordinario o straordinario, e del prestito quando:

- 1) il reddito del nucleo, o della singola persona richiedente, sia superiore alla soglia fissata nel presente Regolamento;
- 2) il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione) e di beni mobili registrati non classificabili quali strumenti di lavoro (salvo l'automobile, qualora non di lusso);
- 3) la somma richiesta debba essere destinata al pagamento di sanzioni;
- 4) il nucleo, o la singola persona richiedente, beneficiario di un precedente prestito assegnato dal Comune, non abbia ancora restituito quanto dovuto ovvero abbia violato gli impegni assunti con il "Contratto sociale" concordato con l'Assistente Sociale;
- 5) il nucleo, o la singola persona richiedente, sia seguito dai Servizi territoriali (SERT, Consultorio; Centro di Salute mentale; ecc.) e non sussista un progetto di intervento condiviso tra questi ed il Comune.

2. L'analisi circa lo stato di bisogno del richiedente che da luogo all'assegnazione del contributo, ordinario e straordinario, e del prestito deve tener conto dei seguenti parametri:

- 1) Indicatore atualizzato della Situazione Economica Equivalente;
- 2) tipologia di abitazione occupata;
- 3) tipologia di autoveicolo, o altri mezzi di trasporto, posseduto (anno di immatricolazione; modello; potenza; ecc.);
- 4) possesso di beni accessori (televisore; Pay Tv; telefono cellulare; computer; elettrodomestici; ecc.);
- 5) viaggi all'estero e frequenza degli stessi;
- 6) frequenza di Istituti scolastici con retta a pagamento;
- 7) sport praticati;
- 8) rendite ed entrate di qualunque natura, anche non fiscalmente rilevanti (pensioni estere; rendite INAIL; assegni alimentari e di mantenimento; ecc.).

3. La valutazione del bisogno per l'assegnazione del contributo, ordinario o straordinario, e del prestito deve tener conto dei seguenti indicatori in ordine decrescente di priorità:

- a) presenza nel nucleo di figli minori;
- b) assenza di rete familiare;
- c) percentuale di incidenza del canone di locazione rispetto alle entrate mensili del nucleo;
- d) presenza nel nucleo di soggetti affetti da invalidità;
- e) esame della documentazione bancaria relativa al nucleo familiare, o alla singola persona richiedente, esibita su base volontaria.

4. Alla quantificazione dei contributi economici, ordinari e straordinari, e del prestito si procede su proposta dell'Assistente Sociale con le modalità di cui al successivo art. 19.

5. Sono fatte salve comunque diverse valutazioni analizzate da apposita relazione del Servizio Sociale, anche in deroga alle limitazioni e requisiti sopra riportati, previa informativa della Giunta Comunale.

Art. 18 - Congiunti tenuti agli alimenti

1. I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile (limitatamente al coniuge ed ai parenti ed affini in linea retta) possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la disponibilità ad un coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, sussistendone i mezzi, ad

un'assunzione diretta di responsabilità nel farsi carico, anche parzialmente, delle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 6 e ss. del presente Regolamento.

3. L'impegno degli stessi dovrà risultare da formale dichiarazione di assunzione di responsabilità cui il Comune farà seguire – in caso di inadempimento - ogni possibile azione per garantirne l'assolvimento.

A r t . 19 - Procedura per l'ammissione ai contributi economici ed al prestito

1. Il procedimento di ammissione ai contributi di assistenza economica e delle somme assegnate a titolo di prestito ha inizio previo colloquio, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio nel caso di segnalazione effettuata da organismi di volontariato, da altri servizi pubblici (Consultorio Familiare; Distretto Socio Sanitario, Direzione Sanitaria, Presidio Ospedaliero, ecc.) dell'ULSS o da privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

2. La domanda deve essere corredata dalla "Dichiarazione Sostitutiva Unica", secondo quanto previsto dalla già citata normativa in materia.

3. La Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà eventualmente essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;

b) copia della ricevuta dell'eventuale spesa di affitto;

c) copia dell'iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente;

d) eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio economico;

e) documentazione prevista dall'art. 3, 4° comma del DPR 445/2000.

4. Nel caso di assistenza economica straordinaria e di prestito è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

A r t . 20 - Istruttoria del caso

1. La richiesta di contributo economico e di prestito viene istruita dall'Assistente Sociale competente con le sotto indicate modalità:

- esame preliminare della richiesta e dell'eventuale documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità;
- verifica diretta della situazione sociale del richiedente e del nucleo;
- verifica della situazione economica, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo e del prestito, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al beneficio per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro eventuale servizio.

3. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso formula una proposta di intervento nei limiti dei criteri fissati dal presente Regolamento nonché dello stanziamento di bilancio.

4. Il Responsabile del Servizio formula la proposta definitiva di intervento e, qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, lo comunica al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia (L. 241/90).

5. Le modalità procedurali sopra esposte si applicano anche all'erogazione dei benefici o servizi previsti nei seguenti Capitoli, salvo sia diversamente disposto.

CAPO 4

RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

A r t . 21 – Obiettivi e beneficiari

1. L'intervento assistenziale di cui al presente Capo consiste nell'assistere mediante ricovero in strutture protette, Case di riposo pubbliche o private (in mancanza di disponibilità presso le strutture pubbliche) prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa o, comunque, gravemente non autosufficiente (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di delimitazione fisica o grandi senili o affetti da malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.
2. Il ricovero in istituto si colloca comunque, nel ventaglio delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, come ultima risorsa possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
3. L'eventuale inserimento in struttura è subordinato alla valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sociale (assistenza domiciliare, telesoccorso, cambio di alloggio, pasti caldi, centri diurni ed altre strutture che potranno essere progettate o sperimentate dall'organizzazione socio-sanitaria ed assistenziale dei servizi) sia con attenta valutazione della situazione economica, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sanitaria (servizio infermieristico domiciliare, ecc.).
4. L'Assistente Sociale partecipa all'UVMD (così come definito dalla normativa regionale) che, oltre a valutare ed autorizzare, secondo i criteri regionali, la domanda d'ingresso in struttura, elabora un progetto assistenziale individuale realizzando in tal modo un'integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali facenti capo sia al Comune che all'ULSS secondo le rispettive competenze e risorse.
5. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei propri mezzi reddituali e/o patrimoniali.
6. Nel caso l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di mezzi economici (purché in assenza di figli, anche non conviventi) ovvero titolare di una situazione economica cumulativamente inferiore alla soglia di accesso ai contributi economici ordinari e/o straordinari (artt. 14 e 15), il concorso dei mezzi dell'anziano è limitato ad un importo che permetta all'altro coniuge di disporre di una situazione economica almeno pari alla soglia suddetta.

A r t . 22 - Presenza di soggetti tenuti agli alimenti

1. Ad ogni singola persona o nucleo familiare dovranno essere richieste, da parte dell'Assistente Sociale che istruisce il caso, la "Dichiarazione Sostitutiva Unica", dalla quale emerga l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della persona e del nucleo.
2. Qualora l'anziano richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati che fanno parte del *nucleo collegato*, come definito al successivo comma 6. L'adesione di detti componenti il nucleo collegato alla richiesta di contribuzione è esclusivamente effettuata su base volontaria. In mancanza di tale adesione, l'accesso alle prestazioni economiche assistenziali previste dal presente Regolamento sarà comunque garantito al richiedente avuto riguardo alle sole condizioni del proprio *nucleo ristretto*, come definito al successivo comma 6, ma nel rispetto del seguente ordine di priorità di accoglimento delle relative istanze:
 1. istanze da parte dei soggetti che non dispongono di alcun nucleo collegato,
 2. istanze da parte dei soggetti che pur disponendo di uno o più nuclei collegati, dimostrano di avere attivato un procedimento giudiziario, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 433 del c.c. obbligati alla prestazione alimentare, ancora non

conclusosi con sentenza passata in giudicato o conclusosi con sentenza di rigetto della domanda;

3. istanze di soggetti che non disponendo di risorse per poter attivare il procedimento giudiziario di cui sopra abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione di un contributo economico comunale diretto a tale finalità nella forma del "prestito d'onore" ed abbiano conferito apposito incarico a legale;
4. istanze di soggetti che dispongono di uno o più nuclei collegati e non intendono attivarsi per l'ottenimento della prestazione alimentare.

3. Ai soggetti di cui al n. 1 del precedente comma sono equiparati i richiedenti in condizioni psicofisiche tali da non poter adottare le conseguenti decisioni. In tale ipotesi i servizi sociali si attiveranno come di competenza, per la nomina di uno dei soggetti previsti dalla vigente normativa di cui al Tit XII del c.c. garantendo all'interessato ogni tipo di assistenza che si rendesse necessaria, con assunzione dell'onere di attivazione delle azioni giudiziarie necessarie nei confronti dei soggetti di cui all'art.433 del c.c., a carico del soggetto nominato dal competente Tribunale.

L'accoglimento delle istanze di soggetti riconducibili al n. 4 del precedente comma, qualora dal loro accoglimento derivi la riduzione della disponibilità dei fondi di bilancio appositamente stanziati in misura superiore al 50% dell'intera disponibilità, rimarrà in sospeso fino al verificarsi di detto evento.

4. Successivamente, qualora detti familiari non aderiscano alla richiesta di cui sopra, ed in caso di comprovato bisogno, l'Amministrazione Comunale procederà in via del tutto provvisoria all'erogazione (totale o parziale) della retta di ricovero e farà intraprendere dall'interessato, nei confronti degli obbligati agli alimenti, le necessarie azioni presso la competente Autorità Giudiziaria.

5. Per le persone con handicap permanente grave, ai sensi della L.104/92 art. 3 c. 3, e per i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali (I.C. 100% e certificazione di non autosufficienza fisica e psichica), ai fini della compartecipazione verrà valutato l'ISEE dell'assistito e di tutti i componenti il nucleo ristretto qualora detto ISEE superi complessivamente la soglia di € 25.000,00; in tal caso la compartecipazione richiesta sarà pari alle seguenti percentuali ragguagliate alla quota non coperta dal reddito del solo assistito:

- da € 25.001,00 a € 35.000,00 il 25% della quota,
- da € 35.001,00 a € 45.000,00 il 50% della quota,
- da € 45.001,00 a € 55.000,00 il 75% della quota,
- superiori a 55.001,00 il 90% della quota."

6. Nel rispetto della normativa del Codice Civile e della normativa richiamata all'art. 1 del presente Regolamento si procede alla definizione del *nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati*.

Il nucleo familiare ristretto è composto:

- dall'assistito;
- dall'eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato o dai genitori, nel caso in cui l'assistito/a sia celibe o nubile;
- da tutti coloro che risultano a loro carico ai fini IRPEF;
- dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica.

I nuclei familiari collegati sono i nuclei familiari di cui fanno parte i figli/e dell'assistito/a.

In assenza di figli/e dell'assistito/a, possono essere considerati anche i fratelli/ sorelle dell'assistito/a e coloro che sono a loro carico ai fini IRPEF.

A r t . 23 - Riesame della situazione del richiedente

1. L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale viene di norma riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, dando luogo a nuova istruttoria, nelle seguenti ipotesi:

- a) su domanda dei parenti obbligati agli alimenti suffragata da ulteriori elementi conoscitivi e comprovata da altra idonea documentazione;
- b) su iniziativa d'Ufficio quando lo stesso giunga a conoscenza di nuovi elementi che possano portare ad una valutazione del caso diversa rispetto a quella originaria;
- c) su richiesta dell'interessato qualora l'aumento della retta sia superiore alla propria situazione economica.

A r t . 24 - Recuperi e rivalse

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo 22) implica la necessità di provvedere a:
 - a) recuperare eventuali risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
 - b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.
2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione della contribuzione dovuta da parte dell'assistito o dei civilmente obbligati, debitamente e formalmente sollecitati, si adirà l'Autorità Giudiziaria competente segnalando, se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).
3. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'inserimento dell'assistito presso una Casa di Riposo o un Istituto deve essere esperita ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie e immobiliari dello stesso o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ.

A r t . 25 - Casi particolari

1. Qualora gli Istituti di Ricovero condizionino l'ammissione degli utenti al rilascio di formale impegnativa di spesa da parte di una Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla disponibilità e dalle capacità economiche della famiglia di origine del ricoverando, sarà necessario provvedere all'acquisizione di idoneo atto d'obbligazione solidale (sottoscritto dai civilmente obbligati del ricoverando) con il quale essi si impegnano formalmente a provvedere alla copertura delle spese di inserimento.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

A r t . 26 - Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale che, direttamente o indirettamente, disciplini l'accesso a prestazioni sociali di tipo assistenziale.